



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento,
Lifelong learning e supporto agli Studenti - POLiS
Ufficio Lifelong Learning

Decreto
Allegati n. 4
Anno 2026

Oggetto: Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni. Anno accademico 2025-2026 (XI ciclo): **Rettifica e sostituzione integrale.**

II RETTORE

- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e in particolare l'articolo 6;
- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento *concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive integrazioni e modificazioni e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO** il D.M. 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”* e in particolare l'articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
- VISTO** il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948 *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;
- VISTO** il D.I. 7 agosto 2020, n. 90, che modifica l'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di

primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2- bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO

il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

VISTE

le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17971, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le deliberazioni adottate dal Senato accademico, nella seduta del 21 aprile 2026, e dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 aprile 2026, con le quali è stato disposto di proporre al MUR l'attivazione dell' XI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (a.a. 2025-2026) e con le quali sono stati determinati il contributo di partecipazione alla selezione, l'entità della tassa di iscrizione ai percorsi di specializzazione e la riduzione della stessa per alcune tipologie di soprannumerari;

VISTO

il D.M. 26 giugno 2026, n. 926 con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a erogare l'XI ciclo (a.a. 2025-2026) dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e sono stati ripartiti i posti disponibili (Allegato A), stabilendo, inoltre, le date per lo svolgimento del test preselettivo, per tutti gli indirizzi della specializzazione, e la data di conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2027;

VISTA

in particolare, la Tabella A allegata al D.M. n. 926/2026, che assegna a questo Ateneo un contingente complessivo di n. 223 posti ordinari (40 per la Scuola dell'Infanzia, 105 per la Scuola Primaria e 78 per la Scuola Secondaria di secondo grado), decretando contestualmente una quota di posti pari a zero per la Scuola Secondaria di primo grado;

- CONSIDERATO** il tenore dell'art. 4, comma 4, del citato D.M. n. 92/2019, il quale stabilisce che i candidati che abbiano acquisito il titolo all'iscrizione in soprannumero nei precedenti cicli di specializzazione - in quanto soggetti che abbiano interrotto o differito il percorso, ovvero risultati idonei non vincitori inseriti nelle rispettive graduatorie di merito - hanno il diritto di immatricolarsi prioritariamente presso il medesimo Ateneo;
- VALUTATA** la necessità di salvaguardare e garantire, in ogni caso, il diritto acquisito dai candidati soprannumerari delle passate edizioni, ritenendo doveroso assicurare loro la continuità del percorso formativo nella sede di originaria appartenenza;
- VISTO** il D.R. n. 294 del 1° luglio 2026, con il quale è stata disposta l'attivazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, da attivare e concludere nell'anno accademico 2025-2026 (XI ciclo);
- ATTESO** che con il medesimo D.R. n. 294 del 1° luglio 2026 è stata affidata la direzione del corso al prof. Alessio Fabiano ed è stato costituito il Consiglio del Corso;
- SENTITO** il Consiglio del Corso di specializzazione;
- VISTO** il D.R. n. 295 del 1° luglio 2026, con il quale è stato emanato il Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, anno accademico 2025-2026 (XI ciclo);
- CONSIDERATO** che, per mero errore materiale e a causa di un disallineamento tecnico nella fase di caricamento dei documenti, è stato pubblicato un testo di decreto non definitivo, contenente refusi formali e date inesatte;
- PRECISATO** che le rettifiche apportate con il presente decreto attengono esclusivamente alla correzione dei sopra menzionati refusi materiali e cronologici, restando del tutto invariati i requisiti di accesso alla selezione, i titoli valutabili, i costi e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione rispetto a quanto originariamente programmato;
- RITENUTO** opportuno, al fine di non recare pregiudizio ai candidati e in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, far salve le domande di partecipazione alla selezione e i relativi contributi già regolarmente pervenuti alla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi del richiamato D.R. n. 295 del 1° luglio 2026;

VALUTATA

la necessità e l'urgenza di procedere alla immediata rettifica e integrale sostituzione del D.R. n. 295 del 1° luglio 2026, al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, eliminare qualsiasi incertezza giuridica in merito ai requisiti e alle tempistiche e garantire la corretta e uniforme informazione a tutti i candidati interessati alla selezione,

DECRETA

Art. 1 – Rettifica e Indizione

1. Il presente decreto **rettifica e sostituisce** integralmente il D.R. n. 295 del 1° luglio 2026, il quale è da ritenersi nullo e privo di efficacia, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Le domande di partecipazione alla selezione pervenute a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, presentate in virtù del previgente e sostituito D.R. n. 295/2026, sono considerate validamente acquisite a ogni effetto e prodotte per la medesima procedura concorsuale. Sono parimenti fatti salvi i versamenti del contributo di partecipazione eventualmente già effettuati dai candidati associati alle medesime istanze.
3. **È indetta la selezione** per l'accesso all'XI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, da erogare nell'a.a. 2025-2026.

Art. 2 – Posti disponibili

1. Il numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di scuola, come definito nell'Allegato A al D.M. 26 giugno 2026, n. 926, è il seguente:

Ordine e grado di scuola	Numero complessivo posti
Scuola dell'infanzia	40
Scuola primaria	105
Scuola secondaria di secondo grado	78

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M 26 giugno 2026, n. 926, che rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando i candidati **in possesso di uno dei seguenti titoli** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 14 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che modifica, altresì, l'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria

- a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado

- a) laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti di cui alla:
- Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, aggiornata con D.M. 9 maggio 2017, n. 259;
ulteriormente revisionata e aggiornata dalle:
 - Tabella A allegata al D.I. 20 novembre 2023, n. 221;
 - Tabella A allegata al D.I. 22 dicembre 2023, n. 255.
- La **coerenza** del titolo di studio posseduto **con la classe di concorso prescelta** deve essere autocertificata durante la procedura di presentazione della domanda e, qualora sia previsto il conseguimento di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, pena la non ammissione alla selezione, deve essere effettuato l'upload dell'**Allegato 1 "Autocertificazione CFU per l'accesso alla classe di concorso"**.
- b) relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Tabella B, aggiornata con D.M. 9 maggio 2017, n. 259 (Diploma).
2. **Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:** **A-29** Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; **A-66** Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; **A-76** Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; **A-86** Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; **B-01** Attività pratiche speciali; **B-29** Gabinetto fisioterapico; **B-30** Addetto all'ufficio tecnico; **B-31** Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; **B-32** Esercitazioni di pratica professionale; **B-33** Assistente di Laboratorio.
 3. **I candidati in possesso di titolo non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane e il titolo è valutato ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice.
 4. Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui al presente bando **deve essere posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal bando, ovvero entro il 10 luglio 2026**, e autocertificato, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in sede di compilazione della domanda online.
 5. **Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione.** L'Amministrazione, con

provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti di accesso.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle autocertificazioni emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato è escluso dalla selezione, ovvero, se già iscritto, decade automaticamente dall'iscrizione.
7. **In nessun caso si ha diritto al rimborso del contributo pagato ai fini della partecipazione alla selezione e delle tasse di iscrizione già versate.**

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la procedura online, **entro le ore 13:00 del 10 luglio 2026**. A tal fine è necessario **collegarsi alla pagina** <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, registrarsi e seguire la procedura guidata (Segreteria → Test di ammissione).
2. I candidati che sono già studenti (o lo siano stati nel passato) presso l'Università degli Studi della Basilicata, devono utilizzare le credenziali già in loro possesso, **avendo cura di aggiornare i dati personali** (indirizzo e-mail, recapito telefonico).
3. Completata la procedura online, i candidati potranno stampare la ricevuta dell'avvenuta iscrizione e dovranno effettuare il pagamento del contributo di ammissione alla selezione di **euro 120,00**, utilizzando la Piattaforma **PagoPA**, nella sezione **"Segreteria → Pagamenti"**.
4. I candidati che intendano partecipare alla **selezione per più ordini e gradi di scuola** dovranno presentare **distinte domande** di partecipazione e dovranno effettuare **separati versamenti del contributo** di partecipazione.
5. Il pagamento del **contributo di ammissione**, pena la non ammissione alla selezione, **deve essere effettuato entro la medesima scadenza del 10 luglio 2026**.
6. **Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile in nessun caso.**
7. Le modalità di presentazione della domanda di cui al presente articolo devono essere osservate anche dai **soprannumerari** di cui al successivo art. 14.
8. Per ciascun grado di Scuola sono previste **due distinte procedure**, una per i **candidati che devono partecipare alla selezione** e una per i **candidati soprannumerari**, che sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 5 – Prova di accesso

1. La prova di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 30 settembre 2011, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte dei candidati, di:
 - b) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - c) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - d) competenze su creatività e pensiero divergente;

- e) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La **prova di accesso** si articola in:
- a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
3. Il **TEST PRESELETTIVO** è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La **risposta corretta** a ogni domanda vale **0,5 punti**, la **mancata risposta** o la **risposta errata** vale **0 (zero) punti**. Il test ha la durata di due ore. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione delle graduatorie.
4. È ammesso alla **PROVA SCRITTA**, un numero di candidati **pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi**. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
5. La prova scritta, della durata di due ore, consiste in domande a risposta aperta relative alle competenze descritte nel presente articolo.
6. La valutazione sarà espressa in trentesimi.
7. È ammesso alla **PROVA ORALE** il candidato che nella prova scritta abbia conseguito una votazione non inferiore a **21/30**.
8. La prova orale consiste in un colloquio individuale che verterà sugli stessi contenuti del test preselettivo e della prova scritta e su aspetti motivazionali individuali.
9. La valutazione sarà espressa in trentesimi.
10. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a **21/30**.
11. Il test preselettivo avrà luogo secondo il seguente **calendario**:

Ordine e grado di scuola	Data Test	Orario svolgimento test
Scuola dell'infanzia	14 luglio 2026	dalle 10:00 alle 12:00
Scuola primaria	15 luglio 2026	dalle 10:00 alle 12:00
Scuola secondaria di secondo grado	17 luglio 2026	dalle 10:00 alle 12:00

12. Il luogo di svolgimento del test preselettivo e l'orario di convocazione saranno resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
13. La **prova scritta** avrà luogo secondo il seguente **calendario**:

Ordine e grado di scuola	Data prova scritta	Orario svolgimento prova scritta
Scuola dell'infanzia	29 luglio 2026	dalle 10:30 alle 12:30

Scuola primaria	29 luglio 2026	dalle 16:00 alle 18:00
Scuola secondaria di secondo grado	30 luglio 2026	dalle 10:30 alle 12:30

14. Il luogo di svolgimento della prova scritta e l'orario di convocazione saranno resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
15. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
16. Eventuali **variazioni del calendario** delle prove saranno comunicate, in tempo utile, con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
17. L'**assenza del candidato** nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova **sarà considerata come rinuncia** alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Art. 6 – Candidati con disabilità/DSA

1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla specifica disabilità, di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati.
2. Gli ausili e/o i tempi aggiuntivi dovranno essere richiesti in sede di compilazione della domanda online, allegando apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture territoriali del SSN e, per i DSA, anche da specialisti e strutture accreditate.

Art. 7 – Titoli valutabili

1. **I titoli culturali e professionali valutabili** al fine della compilazione della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal bando, ovvero entro il **10 luglio 2026**.
2. I soli candidati ammessi alla **prova scritta**, ivi compresi gli esonerati dal test preselettivo, per accedere direttamente al corso di specializzazione, saranno tenuti ad autocertificare i titoli valutabili di cui sono in possesso, utilizzando l'**Allegato 2 “Autocertificazione titoli culturali e professionali”**, con le modalità ed entro la data che saranno indicate all'atto della pubblicazione dei risultati del test preselettivo, accedendo nuovamente al link <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, con le stesse credenziali utilizzate per la presentazione della domanda.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di **10 punti complessivi**, assegnati secondo le modalità di seguito riportate:
 - **Titoli di servizio (massimo 5 punti):**
 - a) 1 punto per ogni anno (180 giorni, anche non continuativi, ovvero servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) di

servizio di insegnamento sul sostegno.

I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, saranno conteggiati una sola volta.

- **Titoli culturali (massimo 5 punti):**

- a) dottorato di ricerca in area pedagogica o psico-socio-antropologica (2 punti) o dottorato di ricerca in altra area (1 punto);
- b) altri titoli di studio universitari di almeno 60 CFU in ambito pedagogico o psico-socio-antropologico, escluse le lauree triennali propedeutiche all'iscrizione alla laurea magistrale/specialistica utilizzata come titolo di ammissione (0,5 punti per ciascun titolo fino a un massimo di 1 punto);
- c) abilitazioni all'insegnamento ulteriori rispetto a quella che costituisce requisito di accesso al concorso (1 punto per ciascuna abilitazione fino a un massimo di 2 punti);
- d) pubblicazioni con ISBN o ISSN su tematiche relative all'area pedagogica o psico-socio-antropologica (0,5 punti per ogni pubblicazione fino a un massimo di 2 punti).

Art. 8 – Candidati esonerati dal test preselettivo

1. Sono esonerati dal sostenere il test preselettivo e hanno accesso diretto alla prova scritta i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge 104/1992, **i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%**;
- b) ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.I. 7 agosto 2020, n. 90, che modifica l'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, **«i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura».**

2. Gli interessati dovranno presentare la richiesta di esonero in sede di compilazione della domanda online e, pena la non concessione dell'esonero, dovranno allegare la documentazione attestante la condizione che dà diritto all'esonero e precisamente:

- per l'esonero previsto alla **lett. a)**, apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture territoriali del SSN;
- per l'esonero previsto alla **lett. b)**, autocertificazione attestante il possesso delle tre annualità di servizio, da redigere utilizzando l'**Allegato 3 “Autocertificazione annualità di servizio”**.

Art. 9 – Obblighi del candidato

3. I candidati dovranno **presentarsi alle prove muniti di un documento di identità in corso di validità**. Coloro i quali si presentassero senza documento o in ritardo rispetto all'inizio della prova, non saranno ammessi a sostenerla.
4. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione al termine delle operazioni di identificazione.

5. Durante il test preselettivo e la prova scritta, i candidati dovranno fare uso esclusivamente del materiale che sarà loro fornito dopo l'identificazione; non potranno comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione; non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli, secondo le indicazioni della Commissione, prima dell'inizio della prova.
6. **Il candidato che contravviene alle presenti disposizioni sarà escluso dalla prova.**

Art. 10 – Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici delle selezioni saranno nominate con decreto rettorale.
2. Durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni si avvarranno dell'assistenza di personale addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati.

Art. 11 – Graduatorie finali

1. La graduatoria finale di merito, per ogni percorso di formazione, è costituita dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere b) e c) – prova scritta e prova orale – dell'art. 5, comma 2, del presente bando, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 7.
2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale.
4. **Le graduatorie sono pubblicate nell'Albo Ufficiale online** dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sono consultabili, altresì, sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
5. **Tale pubblicazione costituisce l'unica fonte ufficiale di informazione e non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati.**
6. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando, si procederà a integrarla con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ateneo, a loro volta graduati dopo la valutazione dei titoli in conformità al presente bando, e ammessi sino ad esaurimento dei posti disponibili.
7. Il candidato che risulti collocato in posizione utile in più graduatorie relative a percorsi di formazione differenti deve optare per l'iscrizione a un solo percorso di formazione.
8. I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il termine perentorio indicato nel decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.

Art. 12 – Iscrizione e Tasse

1. I candidati ammessi dovranno regolarizzare l'iscrizione utilizzando **esclusivamente la procedura online** <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do> entro il giorno e secondo le

modalità che saranno rese note con apposito avviso all'atto della pubblicazione delle graduatorie.

2. In caso di mancata osservanza del termine fissato per l'iscrizione, i candidati saranno considerati **rinunciatar**i e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria. Questi ultimi candidati dovranno regolarizzare l'iscrizione entro il termine perentorio che sarà comunicato dall'Amministrazione.
3. L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della **tassa di iscrizione pari a € 2.760,00**, cui devono essere aggiunte l'**imposta di bollo di € 16,00** e la **tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00**, da versare direttamente all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU).
4. La **tassa di iscrizione di € 2.760,00** è suddivisa in **due rate**:
 - **prima rata di € 1.616,00**, comprensiva dell'imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale, da pagare **all'atto dell'iscrizione**;
 - **seconda rata € 1.160,00**, da pagare **entro il 31 marzo 2027**.
5. L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata. Non sono ammesse deroghe.
6. Contestualmente al pagamento della prima rata, deve essere effettuato anche il pagamento della **tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00**. Tale pagamento, da corrispondere direttamente alla Regione Basilicata, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid, <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100435&area=3026560>, indicando la causale "Sostegno XI ciclo Unibas – Codice fiscale _____" (dello studente).
7. Gli **ammessi in soprannumero**, che erano iscritti presso l'Unibas al X ciclo del corso di specializzazione per il medesimo grado di scuola e che hanno sospeso la frequenza del corso hanno diritto alla seguente **riduzione della tassa di iscrizione**:
 - a) **70%** nel caso in cui, nel X ciclo, siano state pagate la I e la II rata della tassa di iscrizione;
 - b) **20%** nel caso in cui, nel X ciclo, sia stata pagata soltanto la I rata della tassa di iscrizione.
8. Per i soli **ammessi in soprannumero**, che erano iscritti presso l'Unibas al X ciclo del corso di specializzazione per il medesimo grado di scuola e **che hanno sospeso la frequenza del corso nei casi di "astensione obbligatoria per gravidanza" e/o "astensione facoltativa/congedo parentale"**:
 - a) nel caso in cui, nel X ciclo, siano state pagate la I e la II rata della tassa di iscrizione, la tassa di iscrizione non è dovuta;
 - b) nel caso in cui, nel X ciclo, sia stata pagata soltanto la I rata della tassa di iscrizione, è dovuta soltanto la II rata.
9. Sono **esonerati totalmente** dalla tassa di iscrizione:

- a) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
 - b) gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30/03/1971, n. 118 (la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale - 100% - e permanente - invalidi totali -, e che si trovano in stato di bisogno economico);
 - c) gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
10. Tutti gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio erogato dall'Ateneo sono coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni occorsi durante le attività di formazione. Gli oneri della copertura assicurativa sono ricompresi nella tassa di iscrizione.

Art. 13 – Incompatibilità

1. La frequenza dei percorsi di specializzazione oggetto del presente bando, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, **è incompatibile** con l'iscrizione ad altro corso di studio a frequenza obbligatoria.

Art. 14 – Soprannumerari

1. Ai sensi dell'**art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92**, sono ammessi in soprannumero, senza partecipare alla selezione, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione attivati ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni, **esclusivamente presso l'Università degli Studi della Basilicata**:
- a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. **Gli aventi diritto all'ammissione in soprannumero, inclusi i soprannumerari aventi diritto della Scuola Secondaria di primo grado, dovranno presentare domanda entro il 31 agosto 2026**, utilizzando esclusivamente la procedura online, **collegandosi alla pagina <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>**.
3. Durante la procedura di presentazione della domanda, pena la non ammissione al percorso di formazione, dovrà essere effettuato l'upload dell'**Allegato 4 “Autocertificazione soprannumerari”** al presente bando, scaricabile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>, con il quale deve essere richiesta anche l'eventuale abbreviazione del Percorso. In questa fase il candidato non deve versare alcun contributo.
4. Sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html> sarà pubblicato il **decreto rettorale di ammissione dei soprannumerari per ogni grado di scuola**, con l'indicazione del termine entro cui effettuare l'iscrizione.

5. L'iscrizione andrà regolarizzata, utilizzando **esclusivamente la procedura online** <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, con le modalità indicate all'articolo 12 - Iscrizioni e Tasse.

Art. 15 – Percorsi abbreviati

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono previsti **percorsi abbreviati**, finalizzati all'acquisizione del titolo, **per i soggetti che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno** in un altro grado di istruzione e risultino **utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al presente bando**, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M. 92/2019.
2. Ai fini della predisposizione dei percorsi abbreviati, saranno valutate le competenze già acquisite, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.

Art. 16 – Inizio, durata e superamento del corso

1. Il Corso si terrà presso la sede di Potenza e dovrà concludersi entro il **30 giugno 2027**. Le attività dovranno essere espletate in non meno di otto mesi, secondo quanto previsto nell'Allegato C al D.M. del 30 settembre 2011.
2. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
3. Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 3, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, ovvero per i Percorsi abbreviati, non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.
4. La data di inizio delle attività e il calendario delle lezioni saranno pubblicati, successivamente alle immatricolazioni, sulla pagina web del corso, al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.
5. Le attività didattiche, che si svolgeranno in presenza, si terranno prevalentemente nei fine settimana, sia al mattino sia al pomeriggio, compresi i giorni festivi. Attività didattiche intensive sono previste durante i periodi natalizi e pasquali.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 926 del 26 giugno 2026, nelle more della modifica dell'allegato C al decreto MIUR 30 settembre 2011, è consentita l'erogazione di una quota limitata delle attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20 per cento del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio.
7. **La frequenza è obbligatoria.**
8. **Le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.** Il monte ore relativo sarà recuperato con modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.
9. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno

aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.

10. Il corso si conclude con un esame finale espresso in trentesimi, che si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
11. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica tra il voto risultante dalla media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione delle attività formative del corso (insegnamenti, attività laboratoriali e attività di tirocinio diretto e indiretto) e il voto attribuito all'esame finale. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

Art. 17 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la responsabile dell'Ufficio Lifelong Learning del Centro di Ateneo POLiS.
2. Per eventuali richieste di informazioni scrivere, esclusivamente, a sostegno@unibas.it.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte delle Commissioni esaminatrici e di soggetti esterni appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.
6. L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia



(legge 104/1992 e legge 170/2010).

Art. 19 – Pubblicità

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno pubblicati nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e saranno consultabili, altresì, sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html>.

Art. 20 – Norme finali

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili.

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

BA/CB